

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**Redatta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n.
11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e dell'art. 3 del Decreto del
Ministro della Giustizia n. 437/1998**

* * * *

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

**sulla proposta di cui al punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata
per il 26 febbraio 2009 in prima convocazione e per il 26 marzo 2009 in seconda
convocazione**

Signori Azionisti,

la presente relazione è redatta ai sensi degli artt. 132, comma 1 e 183 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 5 novembre 1998 n. 437, degli artt. 73, 144-*bis* nonché dell'Allegato 3A della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

In data odierna, il consiglio di amministrazione ha deliberato, tra l'altro, di convocare l'assemblea dei soci della Società, in sede ordinaria, presso la Banca Popolare di Milano, in Milano, "Sala delle Colonne", via S.Paolo n.12, in prima convocazione per il giorno 26 febbraio 2009 alle ore 10.00, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 marzo 2009, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

4. autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357, 2357-ter e 132 del d.lgs. n. 58/98; conferimento di poteri e deliberazioni inerenti e conseguenti.

In merito al punto 4. all'ordine del giorno siete stati convocati per deliberare in ordine alla proposta di autorizzazione di un piano di acquisto e alienazione, in una o più volte, nel limite del massimo numero consentito, su base rotativa, di 4.500.000 azioni ordinarie della Società, ai seguenti termini e condizioni. Si riportano di seguito le informazioni richieste ai sensi della normativa vigente, in conformità allo schema di cui all'Allegato 3A della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

* * * *

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie della Società

La richiesta di autorizzazione all'acquisto ed alla alienazione di azioni proprie della Società risponde all'opportunità di disporre di tali azioni proprie:

- nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente e di progetti industriali o altri investimenti coerenti con le linee strategiche che la società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzino opportunità di investimento anche mediante scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie per l'acquisizione di partecipazioni o pacchetti azionari o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.); nonché
- al fine di poterle assegnare a dipendenti della Società al servizio di piani di Stock Option.
- per compiere attività di stabilizzazione del corso borsistico delle azioni della Società, nonché intervenire sull'andamento del titolo in relazione a contingenti situazioni di mercato, facilitando gli scambi sul titolo in momenti di scarsa liquidità sul mercato e favorendo l'andamento regolare delle contrattazioni.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

La richiesta di autorizzazione all'acquisto ed alla alienazione si riferisce ad un numero massimo, su base rotativa, di n. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) azioni ordinarie aventi valore nominale unitario di euro 0,52 (cinquantaduecentesimi di euro) pari al 10% del capitale sociale e dunque entro il limite di cui all'art. 2357 c.c..

In nessun caso il valore nominale delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate dalla Società, anche tenendo conto delle ulteriori azioni che verranno eventualmente ad essere possedute dalle sue controllate, eccederà la decima parte del capitale sociale.

3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'articolo 2357, comma 3, Codice Civile

Si precisa che nessuna delle società controllate detiene azioni della Società in portafoglio. Nell'eventualità, alle società controllate saranno comunque impartite specifiche disposizioni affinché segnalino con tempestività eventuali acquisti di azioni della Società.

Dal bilancio della Società al 31 ottobre 2007, regolarmente approvato, emerge, al punto 9.3 del bilancio riclassificato sotto la voce "Altre Riserve", una riserva sovrapprezzo azioni pari a 17.270.978 Euro.

Dal progetto di bilancio al 31 ottobre 2008 approvato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, la suddetta riserva risulta invariata rispetto al precedente esercizio.

L'acquisto di azioni proprie di cui è richiesta autorizzazione rientra, quindi, nei limiti di cui all'art. 2357 c.c..

Ai sensi dell'art. 2357-ter c.c., la Società darà luogo alla formazione della riserva indisponibile ("riserva per azioni proprie in portafoglio"), di un importo pari all'importo delle azioni che saranno di volta in volta acquistate, mediante prelievo di tale importo dalla riserva indicata in bilancio alla voce "Altre Riserve".

Le suddette riserve saranno di volta in volta rettificata tenendo conto degli acquisti e delle alienazioni di azioni proprie che saranno eventualmente effettuati in esecuzione dell'autorizzazione qui richiesta.

4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie sarà richiesta, e se deliberata avrà pertanto efficacia, per un periodo di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data della deliberazione.

L'autorizzazione all'alienazione delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate è richiesta senza limiti temporali.

5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo nonché valutazioni di mercato sulla base delle quali gli stessi sono stati determinati

Il corrispettivo unitario per l'acquisto non potrà essere né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto.

In caso di alienazione delle azioni proprie eventualmente acquistate, il corrispettivo unitario per l'alienazione non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione. Tale limite di corrispettivo non si applica in ipotesi di atti di alienazione diversi dalla vendita ed in particolar modo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.) ovvero nei casi di assegnazione delle azioni a dipendenti (ad es. a servizio di piani di stock option). In tali ipotesi potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e tenendo conto della prassi di mercato e delle indicazioni di Borsa Italiana S.p.A..

Gli acquisti saranno in ogni caso effettuati in conformità alle raccomandazioni emanate da Consob e all'art. 5, comma 1, del regolamento (CE) n. 2273/2003.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati

Le operazioni di acquisto inizieranno e termineranno nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione successivamente all'eventuale autorizzazione di codesta assemblea.

Le operazioni di acquisto saranno eseguite sui mercati regolamentati, in una o più volte, su base rotativa, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, in conformità a quanto indicato nell'art. 132 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e nell'art. 144-bis, comma 1, lettera b), della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

L'eventuale ricorso a procedure di offerta pubblica e di scambio dovrà essere deliberata dal consiglio di amministrazione in conformità alla normativa vigente.

Ai sensi dell'Articolo 4.1.16 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. , le negoziazioni delle azioni della Società sul MTAX, segmento Standard (Classe 1), si devono svolgere con l'intervento di un operatore specialista, impegnato a sostenere, su incarico dell'emittente, la liquidità delle azioni ed a svolgere attività di analisi finanziaria.

Con riferimento alla suddetta disposizione e in conformità al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., la Società ha stipulato apposito contratto con un primario operatore abilitato alla funzione di specialista. In conformità ai termini e condizioni di tale contratto, il compimento da parte della Società di attività in conto proprio sulle proprie azioni, ivi inclusa quindi ogni operazione di compravendita di azioni proprie, è già stato sottoposto allo Specialista, che ha espresso il proprio preventivo consenso .

Le operazioni di alienazione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte sul mercato, ai blocchi o mediante offerta agli azionisti e/o ai dipendenti, ovvero quale corrispettivo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implichino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.) ovvero di piani di assegnazione di azioni ai dipendenti.

Le singole operazioni di acquisto saranno in ogni caso eseguite per il tramite di un primario operatore specializzato.

7. Informazioni ulteriori, ove l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate

Si conferma che le operazioni di acquisto non sono strumentali alla riduzione del capitale sociale della Società

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di I Grandi Viaggi S.p.A., sulla base della relazione del Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, visti gli articoli 2357 e seguenti del codice civile, l’art 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e la normativa regolamentare emanata dalla Consob e dalla Borsa Italiana S.p.A.

delibera

- 1) *“di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 c. c., l’acquisto, in una o più volte, di un numero massimo, su base rotativa (con ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), di n. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) azioni proprie ordinarie, tenendo anche conto delle azioni che potranno essere di volta in volta possedute dalle società controllate dalla Società e comunque nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:*
 - *le azioni potranno essere acquistate per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data della presente deliberazione;*
 - *le operazioni di acquisto potranno essere eseguite sul mercato, in una o più volte e su base rotativa nel rispetto dei limiti di legge, secondo modalità concordate con la Borsa Italiana S.p.A., che consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi dell’articolo 132 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 nonché in conformità al regolamento (CE) n. 22 73/2003, secondo le modalità che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione. L’eventuale ricorso a procedure di offerta pubblica e di scambio potrà essere deliberata dal consiglio di amministrazione, in conformità alla normativa vigente;*
 - *il corrispettivo unitario per l’acquisto delle azioni non potrà essere né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto;*
- 2) *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357-ter c.c., la alienazione, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate e di volta in volta detenute in portafoglio, nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:*
 - *le azioni potranno essere alienate in qualsiasi momento senza limiti temporali;*
 - *le operazioni di alienazione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte sul mercato, ai blocchi o mediante offerta agli azionisti e ai dipendenti, ovvero quale corrispettivo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell’ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l’assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.) ovvero nei casi di assegnazione delle azioni a dipendenti (ad es. a servizio di piani di stock option);*
 - *il corrispettivo unitario per l’alienazione delle azioni non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa*

precedente ogni singola operazione di alienazione. Tale limite di corrispettivo non si applica in ipotesi di atti di alienazione diversi dalla vendita ed in particolar modo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.) ovvero nei casi di assegnazione delle azioni a dipendenti (ad es. a servizio di piani di stock option); in tali ipotesi potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e tenendo conto della prassi di mercato e le indicazioni di Borsa Italiana S.p.A e delle raccomandazioni Consob;

- 3) *di autorizzare la formazione della riserva indisponibile ("riserva per azioni proprie in portafoglio") ai sensi dell'art. 235 7-ter c. c., di un importo pari all'importo delle azioni che saranno di volta in volta acquistate, mediante prelievo di tale importo dalla riserva indicata in bilancio alla voce "Altre Riserve";*
- 4) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto.*

Milano, 26 gennaio 2009

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Dott. Luigi Clementi